



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
IMPERIA

ORDINANZA N. 28 /2006

Regolamento per la sicurezza del porto turistico di Diano Marina

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Imperia,

- VISTA:** la propria Ordinanza n. 25/03 del 16.06.2003 (*Regolamento per l'esercizio e l'uso del porto turistico di Diano Marina*);
- VISTA:** la concessione demaniale marittima n. 8/05 (rep. 1173/05) del 15.04.2005 del Comune di Diano Marina, rilasciata alla "Gestioni Municipali" s.p.a. allo scopo di mantenere un approdo turistico;
- VISTE:** le circolari del Ministero delle infrastrutture e trasporti n. 47/5172755 del 05.08.1996 e 8995 del 28.07.1970, in tema di unità da diporto in transito;
- VISTI:** il D.P.R. 02.12.1997 n. 509 (*Concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture per la nautica da diporto*), il D.M. 14.04.1998 (*Requisiti per la redazione di progetti da allegare ad istanze di concessione demaniale marittima per realizzazione di strutture per la nautica da diporto*), e le "Raccomandazioni tecniche per la progettazione di porti turistici" (a cura dell'AIPCN/PIANC - Associazione Internazionale di Navigazione - Sez. Italiana), ed. 2/2002, relative agli standard di settore previsti dagli art. 3 e 5 del citato D.P.R. n. 509/97 e dagli allegati 1 e 2 del citato D.M. 14.04.1998;
- VISTI:** l'art. 105 del D. Lgs. 31.03.1998 n. 112 e la legge 16.03.2001 n. 88, in tema di conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi dello Stato;
- VISTI:** la legge 25.08.1991 n. 284, la legge 29.03.2001 n. 135 ed il D.P.C.M. 13.09.2002, nonché la nota n. 169LP del 04.12.2001 dell'U.C.I.N.A., in tema di liberalizzazione dei prezzi nel settore nautico-turistico;
- VISTA:** la propria nota n. 1679 del 02.02.2006, relativa al mutato assetto normativo in tema di demanio marittimo e tariffe per fornitura di servizi;
- VISTO:** il rapporto di servizio trasmesso con fg. n. 404 del 12.08.2004 della Delegazione di Spiaggia di Diano Marina, relativo all'impossibilità di consentire attività di bunkeraggio in porto per prioritari motivi di sicurezza;
- VISTI:** la legge 11.02.1971 n. 50 (*Norme sulla navigazione da diporto*), la legge 27.12.1977 n. 1085 (*Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare*), il D.M. 05.10.1999 n. 478 (*Norme di sicurezza per la navigazione da diporto*), ed il D. Lgs. 18.07.2005 n. 171 (*Codice della nautica da diporto*);
- VISTI:** l'art. 6 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (*Nuovo Codice della Strada*) e relativo Regolamento, e le seguenti circolari in tema di circolazione stradale in ambito portuale: n. 520951 del 24.02.1995 e 5201696 del 14.04.1995 del Ministero delle infrastrutture e trasporti; n. 76072 del 22.07.1994 dell'Avvocatura Generale dello Stato; n. 82/4216 del 04.02.1993, 82/31052 del 02.07.1996, 82/013306 del 24.02.2000, 82/072656 del 13.11.2000, 82/077915 del 01.12.2000 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto;

- VISTO:** l'art. 14 della legge 28.01.1994 n. 84 (*Legislazione in materia portuale*);
- VISTI:** la legge 13.05.1940 n. 690 (*Servizio antincendio nei porti*), le circolari DEM2B/1781 del 21.09.2000 (*Movimentazione prodotti petroliferi*) e DEM3/1823 del 19.07.2002 (*Disciplina attività di bunkeraggio nei porti*) del Ministero infrastrutture e trasporti;
- VISTE:** le proprie Ordinanze: 28/05 del 04.05.2005 (*Esercizio di attività economiche all'interno dei porti*), 43/05 del 27.05.2005 (*Disciplina per la sicurezza delle attività balneari*), 65/05 del 10.08.2005 (*Modalità di immissione in mare delle acque di scarico dei servizi igienici delle unità da diporto*);
- VISTA:** l'Ordinanza Balneare n. 73/05 del 21.04.2005 del Comune di Diano Marina;
- CONSIDERATO:** l'esito delle riunioni tecniche di coordinamento del 16.02.2006 e 02.03.2006 tra Autorità Marittima, Comune di Diano Marina e Gestioni Municipali s.p.a.;
- VISTI:** gli art. 17, 30, 62-63, 68-71, 79-82 del Codice della Navigazione (R.D. 30.03.1942 n. 327), e gli art. 59, 61-88, 499, 524, 542 del relativo Regolamento d'Esecuzione (D.P.R. 15.02.1952 n. 328);
- RITENUTO:** necessario disciplinare sicurezza della navigazione, tutela della pubblica incolumità, salvaguardia ambientale ed i residui aspetti di competenza statale e di polizia nel porto turistico di Diano Marina;

RENDE NOTO

che la presente Ordinanza disciplina sicurezza, tutela della pubblica incolumità, salvaguardia ambientale ed i residui aspetti di competenza statale e di polizia nel porto turistico di Diano Marina, a seguito del mutato assetto normativo che ha conferito agli enti locali funzioni e compiti amministrativi dello Stato in tema di demanio marittimo, ed ha riconosciuto alle imprese di gestione di strutture per il turismo nautico il diritto di fissare le tariffe per la fornitura di servizi;

ORDINA:

- Art. 1** E' approvato l'allegato "*Regolamento per la sicurezza del porto turistico di Diano Marina*", parte integrante della presente Ordinanza che entra in vigore in data odierna ed abroga l'Ordinanza n. 25/03 meglio citata in premessa.
- Art. 2** I trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca diverso reato o altro illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 39 della L. 50/71, degli art. 53-57 del D. Lgs. 171/05, degli art. 1112, 1113, 1161, 1164, 1166, 1168, 1169, 1174, 1222, 1231 del Codice della Navigazione, delle applicabili disposizioni del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento, o dell'art. 650 del Codice Penale, e saranno responsabili dei danni a persone, animali e cose, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità. E' fatta salva la possibilità di procedere a spese dei trasgressori, ai sensi delle vigenti norme, alla rimozione forzata di ogni tipo di veicolo, unità navale e materiale.
- Art. 3** E' fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio, la cui diffusione sarà assicurata mediante:
- trasmissione al Comune ed alle altre pubbliche amministrazioni interessate;
 - notifica alla società concessionaria, cui è fatto obbligo di esporla in luogo ben visibile e di renderla disponibile al proprio personale ed ai collaboratori, agli utenti del porto, agli operatori autorizzati ed a tutti i soggetti aventi titolo ad accesso in porto;
 - divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
 - inserimento nel sito web <http://www.guardiacostiera.it/imperia>.

Imperia, 29.03.2006



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Sc. 2° Q. No.
Erik BONGIANNI

IL COMANDANTE
C.F. (C.P.) Natale SERRANO

REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA DEL PORTO TURISTICO DI DIANO MARINA

INDICE

TITOLO I Definizioni

TITOLO II Disciplina per la sicurezza di accesso e circolazione in porto

TITOLO III Disciplina per la sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità

TITOLO IV Disciplina delle unità da diporto in transito

TITOLO V Disciplina per la sicurezza del rifornimento ad unità navali

TITOLO VI Disciplina per la salvaguardia ambientale

TITOLO VII Norme finali

ANNESSO 1 Larghezza dei canali di manovra

ANNESSO 2 Diametro del cerchio di evoluzione

ANNESSO 3 Dimensioni e caratteristiche di pontili e passerelle

ANNESSO 4 Dimensioni massime delle unità in relazione ai posti barca assegnati

TITOLO I **Definizioni**

- Art. 1** Ai fini del presente Regolamento sono adottate le seguenti definizioni:
- a) **AUTORITA' MARITTIMA**: l'ufficio periferico del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera avente giurisdizione territoriale sul porto turistico di Diano Marina;
 - b) **BANCHINA**: opera interna al porto, destinata (insieme con i pontili) all'accosto o all'ormeggio di unità da diporto;
 - c) **CANALI DI ACCESSO AL PORTO**: canali esterni al porto, con fondali congruenti al pescaggio delle unità ospitate in bacino portuale;
 - d) **CANALI DI MANOVRA**: canali interni al porto, che consentono il movimento delle unità ed il loro accesso ai rispettivi posti barca;
 - e) **CERCHIO DI EVOLUZIONE**: spazio interno al bacino portuale, destinato a manovre di inversione di marcia o variazione di rotta delle unità;
 - f) **IMBOCCATURA DEL PORTO**: sezione d'ingresso allo specchio acqueo protetto;
 - g) **NAVIGAZIONE DA DIPORTO**: navigazione effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi senza fine di lucro, ai sensi della legge n. 50/71 e del D. Lgs. n. 171/05;
 - h) **PONTILE**: struttura interna al porto, fissa o galleggiante, destinata (insieme con la banchina) all'accosto o all'ormeggio di unità da diporto;
 - i) **PORTO TURISTICO DI DIANO MARINA**: complesso di strutture fisse (o di difficile rimozione) ed amovibili realizzate, con opere a terra ed a mare, allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari, assentito in concessione demaniale marittima alla "Gestioni Municipali" s.p.a. con atto n. 8/05 (rep. 1173/05) del 15.04.2005 del Comune di Diano Marina;
 - j) **POSTO BARCA**: porzione dello specchio acqueo, adiacente alla banchina, ad un pontile o ad una boa, destinata all'ormeggio di un'unità da diporto;
 - k) **SISTEMI DI ORMEGGIO**: dispositivi che consentono l'ormeggio di unità da diporto alla banchina o ad un pontile o ad una boa. Tali dispositivi possono essere laterali (p.e. briccole o pali d'ormeggio, finger o cat-way, minifinger o aste d'ormeggio, etc.) o longitudinali (p.e. corpi morti con pendini o sistemi similari);
 - l) **SOCIETA' AFFIDATARIA**: soggetto cui la società concessionaria, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, può affidare tutte o alcune delle attività oggetto della concessione;
 - m) **SOCIETA' CONCESSIONARIA**: "Gestioni Municipali" s.p.a., titolare di concessione demaniale marittima n. 8/05 (rep. 1173/05) del 15.04.2005 del Comune di Diano Marina, ovvero ogni altro soggetto cui la competente Amministrazione rilasci apposita concessione demaniale marittima per la gestione del porto turistico di Diano Marina;
 - n) **UNITA' DA DIPORTO**: ogni costruzione, di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione, destinata alla navigazione da diporto, ai sensi della legge n. 50/71 e del D. Lgs. n. 171/05, comprese le unità da diporto utilizzate a fini commerciali ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 171/05.

TITOLO II

Disciplina per la sicurezza di accesso e circolazione in porto

- Art. 2** Accesso e circolazione in porto sono disciplinate dalla società concessionaria con proprio Regolamento. A tal fine la società concessionaria:
- a) è responsabile della disciplina di accesso e circolazione in porto e nell'area in concessione;
 - b) cura installazione e manutenzione di idonea segnaletica presso i varchi d'accesso al porto e nell'area in concessione, distinta in "aree destinate ad attività portuali" (ove si applicano le sanzioni previste dal Codice della Navigazione) e "strade interne aperte all'uso pubblico" (ove si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada);
 - c) organizza, presso i varchi d'accesso al porto e nell'area in concessione, un idoneo servizio di vigilanza e guardiana con qualificato personale dotato di mezzi adeguati;
 - d) rilascia apposita autorizzazione (da esporre in maniera visibile all'interno dei veicoli in transito e sosta) a tutti i soggetti aventi titolo ad accesso e circolazione in porto e nell'area in concessione;
 - e) comunica alla competente Autorità Marittima, almeno una volta l'anno (salva ogni ulteriore necessità per lo svolgimento dei prioritari compiti istituzionali e di polizia), l'elenco dei soggetti in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente comma d).
- Art. 3** E' fatto obbligo alla società concessionaria di consentire in ogni momento accesso e circolazione in porto a personale e mezzi di Guardia Costiera, Forze Armate e di polizia, servizi di soccorso o emergenza, altre pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti locali, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.
- Art. 4** Fatte salve le disposizioni del Regolamento di cui all'art. 2, ai soggetti che circolano in porto - sia a piedi che con veicoli di ogni tipo - è comunque fatto obbligo di:
- a) transito e sosta con veicoli, presso lo scalo d'alaggio e la banchina antistante i box, limitatamente al tempo strettamente necessario agli utenti per effettuare operazioni di carico, scarico, alaggio e varo;
 - b) transito con veicoli, sul lato esterno del molo corto, limitatamente al tempo necessario agli utenti per raggiungere il cantiere in testata al molo medesimo;
 - c) sosta con veicoli, sul lato esterno del molo corto, unicamente all'interno delle aree a tal fine appositamente destinate e debitamente segnalate e, comunque, con divieto di intralciare il transito pedonale o la circolazione di mezzi di soccorso o emergenza;
 - d) divieto di transito e sosta con veicoli di ogni tipo nelle restanti aree portuali;
 - e) divieto di transito in porto con biciclette (che potranno solo essere trasportate a mano dai proprietari, con divieto di utilizzo in area portuale a causa della presenza di asperità e cedimenti non segnalati);
 - f) transito e sosta, nei casi consentiti, nel puntuale rispetto della segnaletica;
 - g) transito e sosta con veicoli, in assenza di barriere d'interdizione, ad idonea distanza di sicurezza - non inferiore a 3 metri - dal ciglio banchina;
 - h) transito e sosta ad idonea distanza di sicurezza - non inferiore a 20 metri - dal raggio d'azione di gru ed altri mezzi meccanici, cavi in tensione, cantieri o aree di lavoro;
 - i) divieto di transito e sosta con veicoli di ogni tipo su pontili e passerelle;
 - j) divieto di sosta con veicoli di ogni tipo su scali di alaggio e varo, dove è consentita la sola fermata dei veicoli (e relativi carrelli) per il tempo strettamente necessario ad effettuare operazioni di alaggio e varo di unità da diporto di limitate dimensioni;
 - k) divieto di deposito di unità navali (e relativi carrelli), nonché di ogni tipo di materiale, al di fuori delle eventuali aree individuate dalla società concessionaria;
 - l) transito e sosta a piedi o con veicoli, nei casi consentiti, con la massima cautela, in funzione di condizioni di manto stradale ed arredi portuali, visibilità, condizioni meteorologiche, presenza di cantieri di lavoro e di veicoli, nonché di ogni altra esigenza di sicurezza dettata dalla particolare natura delle attività portuali e marittime;

- m) adozione di idonee misure igienico-sanitarie e di sicurezza per gli animali domestici al seguito (in caso la loro presenza sia consentita dal Regolamento di cui all'art. 2), nel rispetto delle vigenti norme, al fine di evitare danni a persone e cose;
- n) rispetto della disciplina in premessa, del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento, delle altre applicabili norme di sicurezza della circolazione e tutela della pubblica incolumità in ambito portuale, delle Ordinanze e di ogni altra vigente disposizione della competente Autorità Marittima.

TITOLO III

Disciplina per la sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità

- Art. 5** L'ormeggio di unità da diporto è disciplinato dalla società concessionaria con proprio Regolamento. A tal fine la società concessionaria:
- a) è responsabile dell'assegnazione dei posti-barca e della disciplina di ormeggio;
 - b) cura installazione e manutenzione di efficienti sistemi di ormeggio, di idonea segnaletica presso la banchina, i pontili e gli altri arredi portuali, di impianto antincendio ed altri sistemi di fornitura di servizi;
 - c) organizza un idoneo servizio di assistenza all'ormeggio con qualificato personale, munito di adeguati mezzi nautici, di apparato radio VHF (in ascolto continuo su canale 16 ed apposito canale di lavoro) ed altri strumenti necessari;
 - d) espone in luogo visibile Ordinanze ed altre vigenti disposizioni della competente Autorità Marittima, rendendole disponibili al proprio personale ed ai collaboratori, agli utenti del porto, agli ospiti, agli operatori autorizzati ed a tutti gli altri soggetti;
 - e) collabora con la competente Autorità Marittima, ai sensi degli art. 69-70 del Codice della Navigazione e delle vigenti norme, in caso di necessità a fini di attività di ricerca e soccorso in mare (dando immediato avviso di ogni notizia utile e mettendo a disposizione mezzi, dotazioni e personale alle proprie dipendenze) ed a fini di attività di polizia giudiziaria ed amministrativa (a titolo d'esempio: ricerca di notizie su proprietari di unità o titolari di posti-barca, esecuzione di provvedimenti disposti dalla competente Autorità Giudiziaria, etc.);
 - f) comunica alla competente Autorità Marittima, almeno una volta l'anno (salva ogni ulteriore necessità per lo svolgimento dei prioritari compiti istituzionali), l'elenco di mezzi, dotazioni e personale a disposizione e relative procedure e tempi d'impiego, in caso di necessità d'intervento a fini di attività di ricerca e soccorso in mare.
- Art. 6** E' fatto obbligo alla società concessionaria di consentire in ogni momento:
- a) ormeggio di mezzi navali di Guardia Costiera, Forze Armate e di polizia, servizi di soccorso o emergenza, pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti locali, per lo svolgimento dei prioritari compiti istituzionali e di polizia;
 - b) ormeggio di altre unità navali per fini di rifugio o forza maggiore, in caso di avverse condizioni meteomarine o altri motivi di salvaguardia della vita umana, sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità, per il tempo strettamente necessario e compatibilmente con le caratteristiche delle unità in parola.
- Art. 7** Fatte salve le disposizioni del Regolamento di cui all'art. 5, all'interno del porto, nonché in mare entro 200 metri dall'imboccatura, è comunque fatto obbligo di:
- a) direzione personale delle manovre da parte del comandante dell'unità, in occasione di ingresso ed uscita dal porto, accosto, ormeggio, disormeggio ed ogni altra attività tecnico-nautica di particolare difficoltà;
 - b) rispetto del proprio turno di manovra, secondo le vigenti norme e in base al prudente apprezzamento delle condizioni meteomarine. In particolare, le unità in uscita dal porto devono tenersi a dritta ed hanno la precedenza su quelle in entrata;
 - c) ormeggio di punta ed adeguato utilizzo dei sistemi d'ormeggio presso il posto-barca assegnato. A tal fine, ogni utente è responsabile della sicurezza della propria unità, con riguardo a corretta esecuzione di modalità d'ormeggio, idoneità di cavi e attrezzi di bordo, protezione dello scafo con idonei parabordi su entrambi i lati;
 - d) corretto uso di apparati per servizi di bordo, i cui terminali possono essere tenuti in banchina solo se in sicurezza ai sensi delle vigenti norme e non permanentemente fissati al suolo, con divieto di lasciare incustoditi cavi di alimentazione ed antenne;
 - e) rispetto della disciplina in premessa, delle altre applicabili norme di sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità, delle Ordinanze e di ogni altra vigente disposizione della competente Autorità Marittima.

Art. 8 Fatte salve manifestazioni, gare sportive o altre attività debitamente autorizzate dalla competente Autorità Marittima, **all'interno del porto, nonché in mare entro 200 metri dall'imboccatura, sono vietati:**

- a) navigazione a velocità superiore a 2 nodi (con ogni tipo di unità) e navigazione a vela con ogni tipo di unità (ad eccezione di unità a vela di lunghezza non superiore a 5 m. utilizzate da sodalizi con scopo di promozione della nautica da diporto con sede in ambito portuale, assistite da idoneo mezzo nautico condotto da personale abilitato);
- b) balneazione, immersione subacquea, ancoraggio, posa di sistemi d'ormeggio non autorizzati, sci nautico, pesca professionale e sportiva (con ogni tipo di attrezzi), paracadutismo, atterraggio e decollo di velivoli (eccetto mezzi di soccorso);
- c) sosta di unità presso canale d'accesso, imboccatura e canali di manovra, ed ogni altra manovra che costituisca ostacolo alla navigazione in condizioni di sicurezza;
- d) accensione di fuochi; lavori con fiamma; deposito, carico, scarico, movimentazione e trasbordo di materiali esplosivi o infiammabili;
- e) lavori di costruzione, demolizione, manutenzione straordinaria, carenaggio, rimessaggio, impiego di fiamma ossidrica o saldatrice elettrica, alaggio e varo di unità di particolari dimensioni (salvo quanto disposto agli art. 12.c e 13);
- f) uso di proiettori o fonti luminose tali da turbare il servizio di segnalamento marittimo;
- g) ogni altra attività di superficie e subacquea capace di recare pericolo a salvaguardia della vita umana, sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità.

Art. 9 L'accesso al porto é consentito a tutte le unità navali con lunghezza fuori tutto inferiore a 14 metri e pescaggio inferiore a 1,5 metri. L'accesso al porto è **comunque vietato** ad ogni unità con pescaggio inadeguato rispetto alla profondità dei fondali indicata nelle pubblicazioni nautiche ufficiali dello Stato. A tal fine, è **fatto obbligo alla società concessionaria** di rendere pubblica ogni notizia di interesse per salvaguardia della vita umana, sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità (a titolo d'esempio: variazioni della profondità dei fondali, modifiche alle caratteristiche strutturali di opere ed arredi portuali, avaria o rimozione di segnalamenti marittimi, etc.), e di darne immediata comunicazione alla competente Autorità Marittima al fine di consentire l'adozione dei necessari provvedimenti.

Art. 10 Per quanto compatibile con strutture ed arredi portuali fissi, o di difficile rimozione, già in esercizio (o in corso di realizzazione in base a progetti approvati dalla competente Amministrazione) alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la **società concessionaria** cura che la predisposizione di pontili e sistemi di ormeggio determini canali di manovra idonei per il movimento delle unità e l'accesso ai posti barca in condizioni di sicurezza. In particolare:

- a) la larghezza dei canali di manovra non deve essere inferiore ai valori consigliati nel punto A6 delle "*Raccomandazioni tecniche per la progettazione di porti turistici*" citate in premessa (**ANNESSE 1**, parte integrante del presente Regolamento);
- b) il diametro del cerchio di evoluzione non deve essere inferiore al valore consigliato nel punto A7 delle "*Raccomandazioni tecniche per la progettazione di porti turistici*" citate in premessa (**ANNESSE 2**, parte integrante del presente Regolamento);
- c) le dimensioni e caratteristiche di pontili e passerelle d'accesso non devono essere inferiori ai valori consigliati nel punto A8 delle "*Raccomandazioni tecniche per la progettazione di porti turistici*" citate in premessa (**ANNESSE 3**, parte integrante del presente Regolamento).

Art. 11 La **società concessionaria** predispone un piano degli ormeggi per il razionale utilizzo, in condizioni di sicurezza, degli spazi disponibili. Fatto salvo ogni prudente apprezzamento in base a condizioni meteomarine prevalenti, sistemi d'ormeggio esistenti o unità navali con caratteristiche particolari, le dimensioni massime delle unità in relazione ai posti barca assegnati non devono essere superiori ai valori consigliati nel punto A9 delle "*Raccomandazioni tecniche per la progettazione di porti turistici*" citate in premessa (**ANNESSE 4**, parte integrante del presente Regolamento), con tolleranza massima del 5% solo in lunghezza (considerati corpi morti o altri dispositivi immersi).

Art. 12 Fatte salve le disposizioni del Regolamento di cui all'art. 5, all'interno del porto sono consentite le seguenti attività, nel rispetto delle vigenti norme in tema di sicurezza, tutela della pubblica incolumità, salute ed igiene dei lavoratori:

- a) presso gli scivoli: alaggio e varo di unità di limitate dimensioni, a cura dei proprietari delle unità (o di operatori autorizzati) e sotto la loro vigilanza e responsabilità. Tale attività può essere eseguita solo in ore diurne e condizioni meteomarine favorevoli, mantenendo idonea distanza di sicurezza - non inferiore a 15 metri - da persone, unità navali e veicoli in prossimità;
- b) presso eventuali aree individuate dalla società concessionaria (previa autorizzazione dell'Autorità Marittima): piccoli lavori di manutenzione ordinaria che non comportino pericolo a sicurezza e tutela della pubblica incolumità (p.e. pitturazione, raddobbo, etc.), a cura dei proprietari delle unità (o di operatori autorizzati) e sotto la loro vigilanza e responsabilità. Tali aree devono essere opportunamente delimitate e segnalate, a cura della società concessionaria, al fine di evitare l'accesso di persone e veicoli estranei all'attività ivi esercitata;
- c) presso apposite aree di cantiere: lavori di costruzione, demolizione, manutenzione straordinaria, carenaggio, rimessaggio, impiego di fiamma ossidrica o saldatrice elettrica, alaggio e varo, a cura dei titolari dei cantieri (o loro preposti) e sotto la loro vigilanza e responsabilità, nel rispetto del "piano di lavoro e prevenzione infortuni" adottato dall'impresa. Tali aree devono essere opportunamente delimitate e segnalate, a cura dei titolari dei cantieri (o preposti), al fine di evitare l'accesso di persone e veicoli estranei all'attività ivi esercitata;
- d) gru, argani, verricelli ed altri mezzi meccanici fissi e mobili in esercizio, utilizzati nelle attività di cui ai precedenti paragrafi a), b) e c), devono essere in possesso di apposito verbale di collaudo, ispezione periodica di sicurezza, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi ed ogni altra idonea certificazione in corso di validità. A cura della società concessionaria (o degli operatori autorizzati) deve essere installata idonea segnaletica fissa o mobile riportante la portata in sicurezza di sollevamento o di tiro del mezzo meccanico, espressa in tonnellate.

Art. 13 All'interno del porto, nonché in mare entro 200 metri dall'imboccatura, società concessionaria ed operatori autorizzati possono eseguire lavori di manutenzione ordinaria a strutture ed arredi portuali, secondo le prescrizioni dell'atto concessorio e senza particolari formalità. In caso di necessità di lavori di manutenzione straordinaria o, comunque, capaci di recare pericolo a salvaguardia della vita umana, sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità (p.e. necessità di impiego di operatori subacquei, unità navali, mezzi meccanici, sostanze esplosive o materiali pericolosi), è fatto obbligo alla società concessionaria ed agli operatori autorizzati di richiedere la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima.

TITOLO IV
Disciplina delle unità da diporto in transito

Art. 14 Ai fini del presente Regolamento, si intende per *unità da diporto in transito* ogni unità da diporto che, non disponendo di posto barca assegnato, intenda ormeggiare per un massimo di **otto giorni in periodo invernale (1° ottobre - 30 aprile)**, e **cinque giorni in periodo estivo (1° maggio - 30 settembre)**. L'ormeggio di unità in transito é disciplinato dalla società concessionaria con proprio Regolamento. A tal fine **la società concessionaria**:

- a) mette a disposizione delle unità in transito un congruo numero di posti-barca, non inferiore al 2% e non superiore al 10% dei posti della superficie di approdo;
- b) mette a disposizione delle unità in transito i seguenti **servizi di base**: idonei sistemi di ormeggio; servizio di assistenza all'ormeggio; servizio di illuminazione di banchina e pontili; servizio di raccolta e smaltimento rifiuti di bordo; servizio antincendio; servizio di vigilanza e guardiana; servizi igienici e docce. I servizi di base sono obbligatori per ogni utente in transito, che ne fruisce a titolo oneroso in base a tariffe agevolate disciplinate dalla società concessionaria con proprio Regolamento;
- c) può mettere a disposizione delle unità in transito eventuali **servizi accessori** (p.e. fornitura idrica, elettrica, telefonica, etc.). I servizi accessori sono facoltativi per ogni utente in transito che ne fruisce, solo su richiesta, a titolo oneroso in base a tariffe disciplinate dalla società concessionaria con proprio Regolamento;
- d) può consentire la permanenza di unità in transito anche per un periodo superiore a quello sopra determinato, in caso di effettiva disponibilità di ormeggio;
- e) può negare l'assegnazione di un posto di ormeggio alle unità in transito non in regola con l'adempimento degli obblighi di cui al successivo art. 15;
- f) com unica alla competente Autorità Marittima, almeno una volta ogni settimana (salva ogni ulteriore necessità per lo svolgimento dei prioritari compiti istituzionali e di polizia), l'elenco delle unità in transito, completo di nome, numero e porto di iscrizione dell'unità, generalità del proprietario (o armatore) e del comandante, data di arrivo e prevista data di partenza.

Art. 15 Fatte salve le disposizioni del Regolamento di cui all'art. 14, **a tutte le unità in transito è comunque fatto obbligo di**:

- a) fare preventiva richiesta alla società concessionaria (anche via VHF, telefono o fax) di disponibilità di idoneo posto d'ormeggio, specificando dimensioni e caratteristiche dell'unità, periodo di permanenza ed eventuali servizi accessori richiesti;
- b) attenersi alle eventuali disposizioni in merito della società concessionaria;
- c) non richiedere alla società concessionaria una ulteriore assegnazione, dopo aver usufruito di posto d'ormeggio in transito, prima che siano trascorsi almeno 10 giorni dalla data di partenza dal porto turistico;
- d) rispettare la disciplina in premessa, le altre applicabili norme, le Ordinanze ed ogni altra vigente disposizione della competente Autorità Marittima.

TITOLO V

Disciplina per la sicurezza del rifornimento ad unità navali

- Art. 16** Le operazioni di rifornimento ad unità navali con ogni modalità (comprese bettoline, autocisterne, serbatoi mobili o recipienti trasportabili) **sono vietate** per esigenze di sicurezza, a causa della carenza di idonei spazi in area portuale. E' altresì vietato conservare a bordo delle unità navali contenitori di carburante non specificamente omologati a tale scopo.
- Art. 17** In deroga all'articolo precedente, eventuali operazioni di rifornimento possono essere consentite, per prioritari motivi di necessità ed urgenza, solo su autorizzazione della competente Autorità Marittima, previo parere favorevole del Comando dei Vigili del Fuoco e di ogni altra Amministrazione interessata, sentita la società concessionaria. La sicurezza delle operazioni é disciplinata, in tal caso, con apposito provvedimento dall'Autorità Marittima che determina altresì l'area portuale interessata.

TITOLO VI
Disciplina per la salvaguardia ambientale

Art. 18 La pulizia dell'ambito portuale é disciplinata dalla società concessionaria con proprio Regolamento. A tal fine la società concessionaria:

- a) è responsabile della pulizia delle banchine e dello specchio acqueo, nonché della raccolta di rifiuti da bordo;
- b) cura installazione e manutenzione di un numero sufficiente di idonei contenitori per rifiuti solidi, acque ed olii di sentina e batterie esauste, nonché il relativo smaltimento ai sensi delle vigenti norme;
- c) adotta ogni utile provvedimento per contenere o limitare i danni, in caso di sversamento di idrocarburi o altra forma di inquinamento ambientale;
- d) collabora con la competente Autorità Marittima, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l'A.R.P.A.L. e le altre autorità competenti, ai sensi delle vigenti norme, in caso di necessità a fini di attività di salvaguardia ambientale, dando immediato avviso di ogni notizia utile e mettendo a disposizione mezzi, dotazioni e personale alle proprie dipendenze;
- e) comunica all'Autorità Marittima, almeno una volta l'anno (salva ogni ulteriore necessità per lo svolgimento dei prioritari compiti istituzionali), l'elenco di mezzi, dotazioni e personale a disposizione e relative procedure e tempi d'impiego, in caso di necessità d'intervento a fini di attività di salvaguardia ambientale.

Art. 19 Fatte salve le disposizioni del Regolamento di cui all'art. 18, all'interno del porto, nonché in mare entro 200 metri dall'imboccatura, è comunque fatto obbligo di:


- a) evitare ogni forma di inquinamento ambientale, e depositare rifiuti solidi, acque ed olii di sentina, batterie esauste ed ogni altro tipo di materiale inquinante o ingombrante, esclusivamente negli appositi contenitori;
- b) impiegare per le necessità di bordo solo prodotti detersivi biodegradabili;
- c) utilizzare i servizi igienici di bordo solo in caso l'unità sia dotata di specifiche installazioni per la raccolta degli scarichi, ai sensi delle vigenti norme;
- d) dare immediato avviso alla società concessionaria, in caso di sversamento di idrocarburi o altra forma di inquinamento ambientale in ambito portuale, ed adottare ogni utile provvedimento per contenere o limitare i danni causati dal proprio comportamento o sotto la propria responsabilità;
- e) evitare ogni forma di inquinamento acustico ed elettromagnetico, ai sensi delle vigenti norme. In particolare, le unità agli ormeggi devono tenere disattivati i radar di bordo, e possono effettuare eventuali prove motori (comunque ad elica disinserita) solo tra le ore 09.00 e le 13.00 e tra le ore 16.00 e le 20.00;
- f) rispettare la disciplina in premessa, le altre applicabili norme in materia di salvaguardia ambientale, le Ordinanze ed ogni altra vigente disposizione della competente Autorità Marittima. In particolare, é fatto obbligo di rispettare l'Ordinanza n. 65/05 meglio citata in premessa.

TITOLO VII
Norme finali

- Art. 20** La società concessionaria gestisce il porto turistico di Diano Marina e le attività oggetto della concessione demaniale marittima, ne disciplina con proprio Regolamento le norme di gestione ed uso, fornisce i necessari servizi all'utenza in base alle condizioni contrattuali e determina le relative tariffe. In caso di controversie di natura contrattuale o privatistica si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme collegate.
- Art. 21** La società concessionaria ha l'obbligo di rendere pubbliche le proprie tariffe, e di esporle in luogo visibile all'utenza portuale.
- Art. 22** In caso di affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione demaniale, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, nei confronti della società affidataria si intendono vigenti - ai fini del presente Regolamento - i medesimi obblighi facenti capo alla società concessionaria.
- Art. 23** L'esercizio all'interno del porto turistico o nell'ambito del demanio marittimo di altre attività economiche non rientranti nell'oggetto della concessione (purché non concretizzino occupazione di area demaniale marittima o specchio acqueo, o esercizio di attività cui il Codice della Navigazione o altre norme statali o locali riconducono la necessità di concessione, autorizzazione o altro provvedimento amministrativo), è subordinato al rispetto dell'art. 68 del Codice della Navigazione e della citata Ordinanza 28/05 della Capitaneria di Porto di Imperia, ed è soggetto a vigilanza del Comandante del porto per fini di sicurezza, tutela della pubblica incolumità e security portuale.
- Art. 24** I divieti di cui al presente Regolamento non si applicano a personale e mezzi di Guardia Costiera, FF.AA. e di polizia, pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti locali, servizi di soccorso o emergenza, impegnati nello svolgimento dei prioritari servizi istituzionali, con obbligo comunque di prestare in ogni occasione la massima cautela.
- Art. 25** Per quanto non espressamente disciplinato, valgono le applicabili norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento d'esecuzione, del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento, le Ordinanze e le altre vigenti disposizioni della competente Autorità Marittima, nonché ogni altra norma in tema di sicurezza, tutela della pubblica incolumità, salvaguardia ambientale e residui aspetti di competenza statale e di polizia.

Imperia, 29.03.2006


IL COMANDANTE
C.F. COPINATALE SERRANO



COPIA CONSERVATA ALL'UFFICIO



S. 2000
Enk BORGUINI



ANNESSO 1

“Raccomandazioni tecniche per la progettazione dei porti turistici”

A6. Canali di manovra

Larghezza raccomandata:

- minimo 1,3 volte la lunghezza del posto barca più grande a cui si accede dal canale con dispositivi d'ormeggio anche laterali (briccole, finger o cat-way, minifinger...);
- minimo 1,7 volte la lunghezza del posto barca più grande a cui si accede dal canale, con dispositivi d'ormeggio solo longitudinali (corpi morti con trappe o pendini o simili).

Nel dimensionamento della larghezza, comunque, si deve tener conto della maggiore manovrabilità delle piccole imbarcazioni da diporto rispetto a quelle più grandi.

ANNESSE 2

“Raccomandazioni tecniche per la progettazione dei porti turistici”

A7. Cerchio di evoluzione

Diametro raccomandato: almeno 1,5 volte la lunghezza della più grande imbarcazione ospite del porto.

ANNESSE 3

"Raccomandazioni tecniche per la progettazione dei porti turistici"

A8. Pontili e banchine

I pontili, fissi e galleggianti, e le banchine devono sopportare in condizioni di sicurezza, oltre al peso proprio e agli altri carichi permanenti, le azioni trasmesse dal moto ondoso residuo, dalle correnti, dai tiri d'ormeggio, dai venti, da eventuali sollecitazioni sismiche, dai sovraccarichi variabili verticali e dalle azioni orizzontali da determinarsi, di volta in volta, in relazione alle destinazioni d'uso, alle condizioni meteorologiche locali, all'agitazione interna, alle variazioni del livello marino, alle caratteristiche delle imbarcazioni, al sistema di ormeggio adottato e alle caratteristiche geotecniche dei terreni.

La scelta tra pontili fissi o galleggianti è legata non solo agli aspetti tecnici ma anche a quelli economici ed ambientali, oltre ai problemi di uso, di gestione e di manutenzione programmata nel tempo di vita utile delle opere.

Si rammenta, laddove si mostra necessario per il contenimento dell'agitazione interna, il conferimento del requisito di parziale antiriflettenza alle banchine.

A8.1. Dimensioni e orientamento dei pontili fissi e galleggianti

- minimo 2 m per pontili di lunghezza inferiore a 100 m e/o per l'ormeggio di imbarcazioni di lunghezza inferiore a 10 m;
- minimo 2,5 m per pontili di lunghezza contenuta tra 100 e 150 m e/o per l'ormeggio di imbarcazioni di lunghezza compresa tra 10 m e 20 m;
- minimo 3 m per l'ormeggio di imbarcazioni di lunghezza superiore a 20 m.

Sono sconsigliati pontili di lunghezza superiore a 150 m. Ove possibile, si suggerisce di disporre l'asse longitudinale dei pontili in direzione normale a quella del vento dominante.

A8.2. Caratteristiche dei pontili fissi

Sovraccarico variabile verticale: non inferiore a 4 kN/m^2 (400 kg/m^2) a meno che non si debbano prevedere sovraccarichi maggiori in relazione all'utilizzo ed all'ubicazione del pontile (occorre distinguere tra i pontili solo pedonabili e quelli carrabili).

La larghezza e i sovraccarichi variabili verticali dei pontili fissi carrabili vanno anche stabiliti in base alle esigenze connesse all'eventuale transito in sicurezza dei mezzi di soccorso.

Quota del pontile (distanza tra il l.m.m. e il piano di calpestio): è da valutare in relazione alle dimensioni delle imbarcazioni da ormeggiare e alle variazioni del livello del mare. Tuttavia si raccomanda un valore minimo di 1 m sul livello medio mare e, indicativamente, non inferiore a 0,50 m in condizioni di massimo livello del mare.

A8.3 Caratteristiche dei pontili galleggianti

Sovraccarichi variabili verticali (fino al completo affondamento dei galleggianti posti sotto il piano di calpestio): non inferiore a 2 kN/m^2 (200 kg/m^2) a meno che non si debbano prevedere sovraccarichi maggiori (ad esempio "folta compatta"), in relazione all'utilizzazione ed all'ubicazione del pontile.

Bordo libero del pontile galleggiante in assenza di sovraccarichi variabili verticali (distanza tra il livello del mare e il piano di calpestio): è da valutare in relazione alle dimensioni delle imbarcazioni da ormeggiare. Si raccomanda comunque un valore minimo di almeno 0,50 m.

Azioni orizzontali sul pontile galleggiante: devono essere calcolate in relazione alle condizioni d'uso e, indicativamente, non possono essere inferiori a 1 kN/m (100 kg/m).

Stabilità del pontile galleggiante: la stabilità trasversale minima del singolo elemento galleggiante, non collegato agli altri, deve essere tale da sopportare un carico di $1,5 \text{ kN/m}^2$ (150 kg/m^2) distribuito su metà larghezza del piano di calpestio mantenendo, altresì, un bordo libero residuo di almeno 0,05 m.

I pontili galleggianti, compresi i relativi dispositivi di ormeggio, devono possedere caratteristiche di alta resistenza nei confronti delle aggressioni dell'ambiente marino e devono avere sistemi di galleggiamento inaffondabili e di idonea resistenza alla combustione (classe di reazione al fuoco 1)

Il piano di calpestio dei pontili galleggianti deve essere dimensionato per sopportare il sovraccarico accidentale verticale sopra indicato e deve essere realizzato con materiale antiscivolo di provata durabilità in ambiente marino e di uso sicuro anche a piedi nudi.

Per quanto non in contrasto con le presenti "Raccomandazioni", si suggerisce la consultazione del Rapporto Tecnico Speciale AIPCN – PIANC della Commissione SPN "Review of Selected standards for floating dock designs" (supplemento al Bollettino AIPCN – PIANC n. 93) (allegato B)

A8.4. Passerelle di accesso ai pontili galleggianti

Le passerelle mobili, colleganti le banchine o i pontili fissi con i pontili galleggianti, dovranno avere le seguenti caratteristiche geometriche:

- larghezza non inferiore a 1,20 m;
- pendenza non superiore al 33% nelle più sfavorevoli condizioni di livello del mare nel bacino portuale.

Il piano di calpestio deve essere realizzato con materiale antiscivolo di provata durabilità in ambiente marino e di uso sicuro anche a piedi nudi.

ANNESSO 4

“Raccomandazioni tecniche per la progettazione dei porti turistici”

A9. Dimensioni dei posti barca


Dimensioni raccomandate dei posti barca in relazione alle dimensioni delle imbarcazioni (larghezza x lunghezza espresse in metri):

Dimensioni dei posti barca	Dimensioni massime delle imbarcazioni
2,5 x 7,0	2,3 x 6,5
3,0 x 8,5	2,8 x 8,0
3,5 x 10,0	3,2 x 9,5
4,0 x 11,5	3,7 x 11,0
4,5 x 13,0	4,1 x 12,0
Dimensioni dei posti barca	Dimensioni massime delle imbarcazioni
5,5 x 18,0	5,0 x 16,5
6,0 x 21,0	5,5 x 19,5
6,5 x 24,0	5,9 x 22,0
7,0 x 28,0	6,4 x 26,0
7,5 x 32,0	6,8 x 29,0
8,0 x 36,0	7,2 x 33,0

Le dimensioni sopra riportate sono puramente indicative (dipendendo anche dal dispositivo di ormeggio) e vengono suggerite nel caso in cui non fossero disponibili, in fase progettuale, puntuali informazioni sulle imbarcazioni che si prevede di ospitare nel porto.

Inoltre, per maggiori ingombri delle imbarcazioni rispetto a quelle sopra indicate (ad esempio, nel caso dei catamarani) si dovranno ovviamente prevedere posti barca con dimensioni adeguate, comprendenti i necessari margini operativi e di sicurezza.

CATEGORIE POSTI BARCA	
ANNUALI	STAGIONALI
A (1-33)	5,00 x 1,90
B (1-58)	6,00 x 2,40
C (1-34)	7,00 x 2,30
D (1-39)	8,00 x 2,60
E (1-25)	9,00 x 3,00
F (1-20)	10,00 x 3,40
G (1-41)	12,00 x 3,90
H (1-10)	14,00 x 4,40
STAGIONALI	
B (1-30)	6,00 x 2,40
C (1-10)	7,00 x 2,30



PORTO DI DIANO MARINA
scala 1: 250